

# **COMUNE DI ROCCASCALEGNA**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **INDICE**

### **CAPO I – NORME GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione del servizio
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Funzionario responsabile
- Art. 5 - Soggetto passivo
- Art. 6 - Definizione e finalità del servizio

### **CAPO II – SPAZI PER LE AFFISSIONI – AFFISSIONI DIRETTE**

- Art. 7 - Superficie degli impianti
- Art. 8 - Ripartizione della superficie e degli impianti

### **CAPO III – MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI**

- Art. 9 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 10 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 11 - Annullamento della commissione

### **CAPO IV – TARIFFE**

- Art. 12- Tariffe
- Art. 13- Riduzione del diritto
- Art. 14- Esenzioni dal diritto

### **CAPO V – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

- Art. 15- Pagamento del diritto – recupero di somme
- Art. 16- Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 17- Contenzioso

### **CAPO VI – SANZIONI E NORME FINALI**

- Art. 18- Sanzioni tributarie ed interessi – Sanzioni amministrative
- Art. 19- Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 20- Pubblicità del regolamento
- Art. 21- Variazioni del regolamento
- Art. 22- Entrata in vigore

# **CAPO I**

## **NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, il servizio delle "Pubbliche affissioni" ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sarà oggetto di apposito separato regolamento.

### **ART. 3**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
  - a) in forma diretta;
  - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.
3. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### **ART. 4**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è designato con deliberazione della Giunta.

### **ART. 5**

#### **SOGGETTO PASSIVO**

**(Art. 19, c. 1, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)**

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

### **ART. 6**

#### **DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

**(Art. 18, c. 1 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## **CAPO II**

### **SPAZI PER LE AFFISSIONI – AFFISSIONI DIRETTE**

#### **ART. 7**

##### **SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI**

**(Art. 18, c.3, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)**

1. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

#### **ART. 8**

##### **RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI**

**(Art. 3, c. 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)**

1. La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a. per le affissioni di natura istituzionale, sociale e prive di rilevanza economica 20 %
  - b. per gli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 10 %
  - c. per le affissioni di natura commerciale 60 %
  - d. per le affissioni di cui all'art.20/Bis D.lgs. 507/93 10 %
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **CAPO III**

### **MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI**

#### **ART. 9**

##### **MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**(Art. 22 del D.Lgs 15/11/93, n. 507)**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commessa, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale ad affiggere od entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione per il "Diritto di Urgenza"
8. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del diritto dovuto.

9. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
10. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

#### **ART. 10 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE**

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restando comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### **ART. 11 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'annullamento della commessa, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate, fatto salvo quanto espresso al comma 6 dell'art. 9.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 9, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 9.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 9 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commessa e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commesse annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

### **CAPO IV TARIFFE**

#### **ART. 12 TARIFFE (Art. 19 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 570)**

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato D.Lgs., articolato secondo la tabella allegata.
2. In caso di affidamento a Concessionario, un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

#### **ART. 13 RIDUZIONE DEL DIRITTO ED ESSENZIONI (Art. 20 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)**

Articolato secondo l'allegato A).

## **CAPO V**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

#### **ART. 15**

#### **PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME**

**(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/93.

#### **ART. 16**

#### **GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE**

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.
2. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

#### **ART. 17**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

## **CAPO VI**

### **SANZIONI E NORME FINALI**

#### **ART. 18**

#### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**(Art. 23 e 24 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)**

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### **ART. 19**

#### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/93, n. 507, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **ART. 20**

#### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 21**  
**VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

**ART. 22**  
**ENTRATA IN VIGORE**  
**(Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2010, e revoca il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/1994, per la parte riguardante le pubbliche affissioni.

